

LICEI MALPIGHI

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI LICEI MALPIGHI

PREMESSA

La Legge n. 62/2000 prevede che le scuole paritarie garantiscano l'istituzione ed il funzionamento di “*organi collegiali improntati alla partecipazione democratica*”.

L'Ente gestore dei Licei Malpighi ha elaborato e approvato il presente Regolamento che disciplina la costituzione e le modalità di funzionamento degli Organi Collegiali.

Il Consiglio di Istituto, il Collegio docenti e l'Assemblea di Istituto degli studenti sono comuni a tutti i Licei Malpighi; gli altri organi collegiali sono previsti per singolo Liceo.

Art. 1 – Organi Collegiali

Gli organi collegiali dei Licei Malpighi sono:

- il Collegio docenti;
- l'Assemblea di Istituto;
- il Consiglio di Istituto;
- i Consigli di Classe;
- l'Assemblea di Classe degli studenti.

Art. 2 - Consiglio d'Istituto

1. E' previsto un unico Consiglio d'Istituto per tutti i Licei Malpighi.

2. Fanno parte del Consiglio d'Istituto:

a) Membri di diritto:

- un rappresentante del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente gestore;
- Il/La Coordinatore/trice didattico/a;

b) Membri elettivi:

- Quattro rappresentanti dei genitori (eletti ogni due anni);
- Quattro rappresentanti degli studenti (eletti ogni anno);
- Sei rappresentanti dei docenti (eletti ogni due anni);
- Un rappresentante del personale non docente (eletto ogni due anni).

3. Il Consiglio d'Istituto, alla prima riunione successiva all'elezione annuale della rappresentanza degli studenti, elegge a maggioranza assoluta un Presidente (scelto fra uno dei rappresentanti dei genitori) e un segretario verbalizzatore. Il Presidente, in accordo con il Coordinatore didattico, convoca il Consiglio d'Istituto almeno tre volte all'anno, stabilisce l'ordine del giorno e dirige la riunione.

LICEI MALPIGHI

LICEI MALPIGHI

4. Il Consiglio d'Istituto:

- a) si esprime sull'andamento generale e didattico dell'istituto;
- b) si esprime sulla partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative;
- c) valuta e fa proposte in merito alle iniziative di fundraising e formazione genitori;
- d) esamina il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il calendario delle attività e i viaggi di istruzione proposti dal Collegio dei docenti.

5. Gli studenti eleggono annualmente, entro il mese di ottobre, quattro rappresentanti nel Consiglio d'Istituto.

6. Ogni studente dei Licei Malpighi può candidarsi come rappresentante d'Istituto e ha diritto a esprimere il proprio voto (fino a due preferenze; nel caso di due preferenze, non potranno essere attribuite a studenti dello stesso sesso).

7. I rappresentanti dei docenti e i rappresentanti del personale non docente possono essere eletti anche mediante votazione on-line.

Art. 3 - Collegio docenti

1. Fanno parte del Collegio docenti il Coordinatore didattico e tutti gli insegnanti delle discipline curriculari. Possono essere invitati a partecipare al Collegio docenti gli esperti delle discipline extracurriculari, i lettori madrelingua e i docenti dei workshop delle attività presenti nell'offerta formativa.

2. Il Collegio è convocato dal Coordinatore didattico con almeno 5 giorni di preavviso, a meno di situazioni di emergenza.

3. Il Collegio docenti ha il compito di progettare e valutare l'attività didattica dell'Istituto, anche al fine di adeguarla alle particolari esigenze del territorio, delle famiglie e del contesto sociale. Il Collegio docenti può svolgere attività di formazione didattica e professionale.

4. Le riunioni del Collegio sono convocate in vari momenti dell'anno scolastico, tra i quali:

- a) apertura dei lavori dell'anno (solitamente il primo giorno di settembre);
- b) organizzazione dell'Open day (ottobre);
- c) monitoraggio delle attività didattiche (gennaio);
- d) approvazione dei libri di testo (maggio);
- e) conclusione dei lavori dell'anno (giugno).

5. In particolare, il Collegio docenti delibera in merito a:

- l'eventuale suddivisione dell'anno scolastico in periodi di valutazione;
- i criteri di valutazione didattici e del comportamento e relativa griglia;
- i criteri e il piano di utilizzo delle 50 e 70 ore;
- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- sperimentazioni didattiche e metodologiche.

6. Tutte le delibere del Collegio docenti sono assunte a maggioranza assoluta dei partecipanti alla riunione; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore didattico.

7. Laddove le singole delibere riguardino un singolo indirizzo liceale le votazioni saranno effettuate da parte dei docenti appartenenti allo stesso.

LICEI MALPIGHI

8. Su indicazione del Coordinatore didattico, il Collegio può ulteriormente articolarsi in gruppi di lavoro preposti ad affrontare temi specifici (ad es.: valutazione, uscite didattiche, orientamento in ingresso e uscita, etc) composti da docenti ed esperti e guidati da un docente responsabile indicati dal Coordinatore didattico.

Art. 4 - Consiglio di classe

1. I Consigli di Classe sono costituiti da tutti i docenti della classe, due genitori eletti fra i genitori della classe (rappresentanti di classe dei genitori), due alunni eletti fra gli alunni della classe (rappresentanti di classe degli alunni).
2. I Consigli di Classe sono presieduti dal Coordinatore didattico o da un docente, membro del consiglio, suo delegato (Coordinatore di classe).
3. Le funzioni di segretario verbalizzatore del Consiglio di Classe sono attribuite dal Coordinatore didattico ad uno dei docenti membri del Consiglio stesso.
4. Il Consiglio di Classe ha il compito di:
 - a) coordinare l'attività didattica e i rapporti fra le discipline;
 - b) formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione;
 - c) agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori ed alunni;
 - d) (alla presenza dei soli docenti) operare la valutazione periodica e finale degli alunni;
 - e) assumere le decisioni di competenza in ambito disciplinare previste dal relativo Regolamento.
5. Le riunioni del Consiglio di classe sono convocate in vari momenti dell'anno scolastico, tra i quali:
 - a) all'inizio delle attività didattiche (settembre-ottobre) per la programmazione annuale delle attività;
 - b) a metà circa dell'anno scolastico (gennaio-febbraio) per monitorare l'andamento didattico e disciplinare della classe (solo docenti);
 - c) nel terzo quarto dell'anno scolastico (marzo-aprile) per monitorare l'andamento didattico e disciplinare della classe;
 - d) al termine dell'anno scolastico (giugno) per lo scrutinio finale (solo docenti).

Art. 5 – Assemblea di classe degli studenti

1. L'Assemblea di classe è composta da tutti gli studenti di una classe. Essa elegge entro il mese di ottobre, a maggioranza relativa e con votazione segreta, due rappresentanti che sono membri del Consiglio di Classe e svolgono le funzioni previste dal presente Regolamento.
2. Ogni studente della classe può candidarsi come rappresentante e ha diritto a esprimere il proprio voto (una preferenza).
3. Agli alunni è consentito riunirsi in assemblea di classe, previa autorizzazione del Coordinatore didattico, con frequenza mensile. Le richieste di autorizzazione dovranno essere presentate per iscritto dai rappresentanti di classe, utilizzando l'apposito modulo

LICEI MALPIGHI

disponibile in segreteria, almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione. Nella domanda dovranno essere indicati: ordine del giorno, ora di svolgimento e firma di assenso dell'insegnante interessato.

4. Durante l'Assemblea il docente in orario è responsabile della vigilanza sugli allievi come durante le normali ore di lezione.
5. I rappresentanti di classe presiedono l'Assemblea e redigono un verbale che dovrà essere consegnato in segreteria al termine della riunione. La consegna del verbale della riunione precedente è condizione indispensabile per l'autorizzazione di un'ulteriore Assemblea.

Art. 6 – Assemblea d'istituto degli studenti

1. L'Assemblea d'istituto è costituita da tutti gli studenti dei Licei Malpighi.
2. La richiesta di convocazione dell'assemblea d'istituto deve essere inoltrata almeno otto giorni prima al Coordinatore didattico.
3. Le Assemblee d'Istituto possono svolgersi nel limite delle ore di lezione di una sola giornata e in numero non superiore a due all'anno.
4. Alle Assemblee d'istituto può essere richiesta la partecipazione di personalità esterne alla scuola, indicate dagli studenti insieme all'ordine del giorno. Tale partecipazione deve essere autorizzata dal Coordinatore didattico.
5. Le Assemblee hanno valore consultivo e propositivo. Eventuali proposte o richieste, votate a maggioranza, potranno essere inoltrate agli organi competenti per la loro valutazione.
6. Il verbale dell'Assemblea d'istituto deve essere depositato in segreteria entro 5 giorni dallo svolgimento dell'assemblea stessa.
7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle Assemblee d'istituto e non utilizzate a questo scopo possono essere in alternativa impiegate per lo svolgimento di attività seminariali o per lavori di gruppo, previa autorizzazione del Coordinatore didattico.